

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 502-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1959

(V. Stampato n. 502)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 APRILE 1959

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1959

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Principato di Monaco
relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali,
conclusa in Roma il 6 dicembre 1957**

ONOREVOLI COLLEGHI. — La Convenzione fra l'Italia e il Principato di Monaco conclusa a Roma il 6 dicembre 1957 prende in considerazione l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essa si applica a tutti i lavoratori e riconferma il principio della piena parificazione tra italiani e monegaschi nei riguardi della legislazione dei due Paesi concernenti l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie

professionali. La Convenzione garantisce — tra l'altro — la corresponsione ai lavoratori italiani delle maggiorazioni e degli assegni complementari riservati dalle leggi monegasche ai soli cittadini monegaschi:

la continuazione del pagamento delle prestazioni in danaro al lavoratore che si trasferisce in Italia;

la continuazione dell'assistenza sanitaria per il tramite dell'Istituto italiano e a

carico dell'Istituto monegasco per il lavoratore infortunato che si trasferisce in Italia.

Analoghi benefici sono garantiti ai lavoratori monegaschi nelle corrispondenti ipotesi.

La Convenzione assicura inoltre una stretta collaborazione tra i due Paesi per quanto concerne l'accertamento dei diritti degli interessati.

Si può osservare che questa Convenzione non contempla, come invece fanno quasi tutte le Convenzioni di questa natura, altre provvidenze importanti a favore dei lavoratori

quali la possibilità di totalizzare ai fini del conseguimento della pensione i periodi di lavoro trascorsi in Italia con i periodi di lavoro trascorsi nel Principato di Monaco: invitiamo pertanto il Governo a voler prendere in esame al più presto questo problema.

Il relatore ritiene in ogni caso di dover proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica e l'esecuzione di questa Convenzione internazionale.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa.